

ADUC

AVVERTENZE

INVESTIRE

SALUTE

DROGHE

IMMIGRAZIONE

TELECOMUNICAZIONI

**ADUC****Associazione per i Diritti
degli Utenti e Consumatori**

Informazione indipendente per aiutare utenti e consumatori ad aiutarsi

Cerca nel sito



email

password

LOGIN

REGISTRATI

NAVIGA

L'ASSOCIAZIONE

DI' LA TUA

SOS ONLINE

Editoriali | Comunicati | Articoli | Notizie | Giannino |

Rubriche ...

Hai bisogno di **AUTO?** **CONTATTACI**Le nostre **GUIDE**Fai una **DONAZIONE**

Coronavirus. Consumatori e non solo: le disposizioni del decreto legge 19/2020 in vigore da oggi

Like 1

Tweet

Share

1

Articolo di **Rita Sabelli**

26 marzo 2020 9:58



In vigore da oggi 26 marzo il decreto legge 19/2020 che nell'ambito delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 sostituisce, aggiornando il quadro normativo, il decreto legge 6/2020 dal quale sono scaturiti tutti i provvedimenti contenitivi emanati fino ad oggi con vari DPCM, che rimangono in vigore fino alla loro scadenza.

In pratica col DL 19/2020 viene adottata una nuova "base" per tutti i provvedimenti futuri di contenimento. Oltre a fare un

richiamo alle normative ancora vigenti il decreto quindi stabilisce principi generali per prossimi provvedimenti e, in più, fissa le sanzioni applicabili ai casi di violazione dei limiti.

Alcune di queste sanzioni, quelle amministrative che sostituiscono le sanzioni penali, si applicano anche alle violazioni commesse prima di oggi.

Vediamo i dettagli.

NUOVO RIFERIMENTO PER FUTURI PROVVEDIMENTI CONTENITIVI

Da dire innanzitutto che viene confermata la validità fino alla loro scadenza delle misure fissate da decreti ed ordinanze emanati fino ad oggi ai sensi del 6/2020 e dai DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020. Le altre misure ancora vigenti continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Stante questo viene stabilito che da oggi, ed evidentemente per il periodo successivo al 3 Aprile, le misure contenitive potranno essere fissate da altri DPCM, su specifiche parti del territorio nazionale oppure sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

I DPCM potranno essere emanati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

In casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure possono essere adottate dal Ministro della salute con provvedimenti validi fino all'emanazione del Dpcm.

Stessa cosa le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso.

I Sindaci invece non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Queste le misure adottabili:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche

ARTICOLI IN EVIDENZA

26 marzo 2020 9:58

Coronavirus. Consumatori e non solo: le disposizioni del decreto legge 19/2020 in vigore da oggi

25 marzo 2020 19:05

Il virus irrazionale

25 marzo 2020 18:32

Coronavirus e Africa. Lo stato dell'arte

25 marzo 2020 15:21

Coronavirus. Sanificazione condomini. Attenzione alle spese inutili

25 marzo 2020 12:36

Stati Uniti d'Europa. Coronavirus: che fa l'Europa?

25 marzo 2020 9:22

Acquisti e pagamenti online al tempo del coronavirus: cosa fare se la merce non arriva?

24 marzo 2020 10:41

Il diritto alla salute, dietro le sbarre

24 marzo 2020 9:40

Libretti e conti correnti postali dormienti: come recuperare le somme depositate

23 marzo 2020 18:32

Vita da cani. Il 70% dei cani è depresso o stressato

23 marzo 2020 17:37

Il mondo dopo il coronavirus

TEMI CALDI

26 marzo 2020 (4 post)

La pallottola d'argento contro la prossima recessione mondiale

26 marzo 2020 (2 post)

Chiusura conto deposito

26 marzo 2020 (270 post)

Lyoness

25 marzo 2020 (1 post)

ANAPI

25 marzo 2020 (3 post)

Governo. Coronavirus: proseguono le bufale

25 marzo 2020 (3 post)

Stati Uniti d'Europa. Coronavirus e Bretton Woods

ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indispensabili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno

25 marzo 2020 (2 post)

Coronavirus. La Bce all'altezza del suo ruolo e della situazione emergenziale

25 marzo 2020 (2 post)

Coronavirus. La nuova "autocertificazione" rischia di essere controproducente stimolando a non sottoporsi al test?

26 marzo 2020 (270 post)

Lyoness

14 febbraio 2020 (15 post)

Investimenti. Cosa può insegnarci la folle corsa della Tesla?

18 marzo 2020 (9 post)

I reati in materia di Coronavirus: spunti difensivi, prassi e perplessità. Attenzione a non forzare le norme punitive

20 marzo 2020 (9 post)

Coronavirus. Medico di famiglia e gestione emergenza: problemi per immunodepressi e anziani

18 marzo 2020 (8 post)

Coronavirus e bimbi a casa. Chi paga e rimborsa l'asilo? Pagare solo il servizio

20 marzo 2020 (8 post)

Coronavirus e Poste italiane. A rischio invalidità le notifiche di atti giudiziari

20 febbraio 2020 (7 post)

Sai COSA stai pagando quando affidi i tuoi soldi alla banca?

23 marzo 2020 (6 post)

Coronavirus e Poste italiane. Legittime le consegne senza firma del destinatario?

sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Per la durata dell'emergenza, fino al 31 luglio, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità'.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attribuita di poteri per ragioni di sanità'.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

Per chi viola il "divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus", salvo che il fatto costituisca reato (ai sensi dell'art. 452 del codice penale o comunque più grave reato), e' applicabile l'arresto da 3 mesi a 18 mesi con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Nei casi sopra elencati relativi alle attività commerciali e di impresa, vedi lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità' procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

Le disposizioni suddette, quando prevedono la sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del DI 19, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà'.

Pubblicato in:

avvertenze.aduc.it
salute.aduc.it

Richiedi un consiglio online

COMMENTI

(Da 0 a 0 di 0)

Per commentare registrati